

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

Spett.le Comune di Brivio
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Geom. Marco Manzoni

**Inviata via PEC: comune.brivio.lc@legalmail.it
Anticipata via email ordinaria: tecnico@comune.brivio.lc.it**

Milano, 20/10/2016
Ns. Rif. Prot. 119/2016

Oggetto: Affidamento di incarico per le verifiche geologiche relative ai lavori di ampliamento dei loculi del cimitero di Beverate - CIG ZAF1B8A9E6 - **Atto di significazione ed invito con istanza in autotutela**

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Lombardia, presa visione degli atti relativi alla procedura per "**L'affidamento di incarico per le verifiche geologiche relative ai lavori di ampliamento dei loculi del cimitero di Beverate**" CIG ZAF1B8A9E6, rileva la sussistenza di una serie di vizi di illegittimità per i quali chiede la rettifica e/o l'annullamento della procedura.

1. Mancata indicazione del divieto di subappalto della relazione geologica

Nella procedura di gara pubblicata non è fatto riferimento al divieto di subappalto della Relazione geologica (Art. 31 comma 8 D.LGS 50/2016).

La procedura ha ad oggetto l'affidamento congiunto di prestazione professionale e prestazione d'impresa e non esclude con chiarezza la partecipazione di imprese specializzate in indagini geologiche; le imprese che dovessero partecipare si troverebbero nelle condizioni di dover subappaltare ad un Geologo la Relazione geologica in patente violazione della normativa citata. Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta indicando che "ai sensi dell'Art. Art. 31 comma 8 D.LGS 50/2016 è vietato il subappalto della Relazione geologica" e prevedendo la necessità di una partecipazione diretta del Geologo ai fini dell'acquisizione di detto elaborato.

2. Commistione tra prestazione professionale e prestazione d'impresa

Nella procedura di gara pubblicata i compensi previsti per la prestazione professionale e i compensi previsti per le indagini geognostiche non sono distinti.

I compensi devono essere distinti perché afferiscono a due operatori economici diversi: un professionista che redige le relazioni tecniche ed una impresa che esegue le indagini. In difetto di tale distinzione risulta impossibile la determinazione dell'importo relativo al compenso professionale, determinazione necessaria sia per la verifica del rispetto del decoro della professione (Art. 2233 Codice Civile) sia per il confronto con le tariffe professionali previgenti, che non possono essere superate con le nuove modalità di calcolo (Art. 1 comma 4 DM 143/2013).

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta con l'emanazione di due distinte procedure (una per l'affidamento della prestazione professionale rivolta ai professionisti, l'altra per l'affidamento delle indagini rivolta alle imprese) o, in alternativa, con l'emanazione di un'unica procedura dove sia esplicitato che saranno ammessi solo i soggetti qualificati come Professionisti iscritti al relativo Albo professionale e che le indagini dovranno essere affidate in subappalto dal professionista incaricato ad una impresa specializzata, distinguendo nell'offerta i compensi previsti per le due diverse prestazioni.

3. Mancata indicazione dei requisiti di qualifica dei soggetti ammessi a partecipare

Nella procedura di gara pubblicata non sono indicati i requisiti di qualifica dei soggetti ammessi a partecipare.

Poiché la relazione geologica è di esclusiva competenza del Geologo (*ex multis*: Parere del Consiglio di Stato 154/1994) ed essa non può essere oggetto di subappalto, i soggetti ammessi a partecipare potranno essere solo Geologi iscritti all'Albo professionale oppure Raggruppamenti di Professionisti nelle forme consentite per gli appalti pubblici (es. Studi associati, Società di professionisti, Società di Ingegneria etc.), con indicazione già in fase di gara del nominativo del Geologo facente parte del raggruppamento, che avrà l'onere di redigere la Relazione geologica (*ex multis*: sentenza 1595/2016 del Consiglio di Stato). Non risulta quindi legittimo l'affidamento dell'incarico ad una impresa, nemmeno qualora questa dovesse risultare specializzata in indagine geologiche e/o amministrata o diretta da un Geologo, poiché si verserebbe in ipotesi di subappalto della relazione geologica.

Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta indicando che sono ammessi a partecipare alla gara solo i soggetti qualificati come Geologi iscritti all'Albo professionale o i Raggruppamenti di professionisti tra i quali sia già compreso e nominativamente indicato un Geologo iscritto all'Albo professionale.

4. Insussistenza della determinazione analitica del compenso

Nella procedura di gara pubblicata non è stato indicato il metodo per la determinazione del compenso.

La Linea Guida n. 1/2016 di ANAC sul D.LGS 50/2016 stabilisce che "per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016", criteri sviluppati con tabelle differenziate per tipologia di lavoro e difficoltà della prestazione.

Non essendo noto l'importo dell'opera non è possibile per lo scrivente Ordine professionale valutare in questa fase l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara. Si ribadisce in ogni caso che i corrispettivi da determinare debbono essere distinti per le due diverse prestazioni professionali da acquisire (la Relazione geologica e la Relazione geotecnica).

Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta predisponendo un calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara per la Relazione geologica e per la Relazione geotecnica, tenendo conto delle

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

indicazioni contenute nel DM 17/06/2016 e della Linea Guida ANAC n. 1/2016 sui Servizi di Ingegneria ed Architettura.

5. Inosservanza del principio di decoro della professione

L'Art. 2233 del Codice Civile dispone che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

Nella procedura di gara pubblicata il compenso posto a base risulta incongruo e non osservante del principio del decoro della professione anche laddove non si dovessero applicare i corrispettivi a base di gara indicati nel DM 17/06/2016.

I costi delle sole indagini indicate, che come detto sono da aggiungere ai costi delle prestazioni professionali, superano infatti l'importo a base di gara.

Facendo riferimento a prezzi pubblici (peraltro risalenti a 5 anni orsono) i costi delle prove ammonterebbero:

- Prove penetrometriche - n. 2 prove da 10.00 m - (da Regione Lombardia, 2011)	
• Trasporto A/R (voce L.15026)	363.58 €/cad x1 363.58 €
• Postazione (voce L.15027)	102.64 €/cad x2 205.28 €
• Perforazione (voce L.15028)	33.84 €/m x20 676.80 €
- Prove sismiche - n. 1 MASW da 50 m - (da Provincia di Trento, 2011)	
• Prova MASW fino a 100 m (voce 4.5.a)	506.48 € x1 506.48 €
• Interpretazione..... (voce 4.5.4, stima)	100.00 € x1 100.00 €
	Totale 1852.14 €

E' del tutto evidente che, non essendo l'importo a base di gara neppure sufficiente a coprire i costi imprenditoriali delle prove, non residua alcuna somma per i dovuti corrispettivi dell'attività professionale relativa alla redazione della Relazione geologica e della Relazione geotecnica.

Tale modus procedendi, oltre a rappresentare violazione dell'Art. 2233 del Codice Civile, costituisce per il professionista Geologo anche violazione dell'Art. 18 del Codice deontologico.

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse di volersi affidare a strumenti diversi dai prezzi pubblici per individuare i costi d'impresa, dovrà darne pubblico riscontro, dettagliando nella procedura l'analisi per la determinazione del costo di indagine.

Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta prevedendo un corrispettivo per la Relazione geologica ed un corrispettivo per la Relazione geotecnica adeguati e congrui secondo quanto disposto dall'Art. 2233 del Codice Civile ed un importo per le Indagini geologiche desunto da prezzi pubblici o giustificato da una analisi del prezzo.

6. Carenza di motivazione del piano di indagine indicato

Nella procedura di gara pubblicata è stato specificato un piano di indagine, senza alcun adeguato riferimento.

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

Le indagini geotecniche vengono effettuate sotto la responsabilità del progettista (DM 14/01/08 Cap. 6.2.2) e, unitamente a quelle geologiche e geofisiche, devono essere progettate, dirette ed interpretate dal professionista incaricato, che le deve ritenere idonee, sufficienti ed adeguate a redigere il modello geologico e il modello geotecnico nel rispetto delle normative vigenti.

Se la Stazione Appaltante ritiene che l'insieme delle prove indicate sia sufficiente a caratterizzare compiutamente il suolo ed il sottosuolo sotto il profilo geologico, stratigrafico, idraulico, idrogeologico, sismico e geotecnico deve darne motivazione nel bando, facendo riferimento ad una perizia preliminare di un tecnico di adeguata competenza che giunga a queste conclusioni, ponendo tale perizia nella disponibilità dei partecipanti alla selezione.

Viceversa, il professionista incaricato deve essere libero di scegliere la tipologia, il numero e la profondità di indagine che ritiene necessarie perché sua (e solo sua) è la responsabilità di dichiarare che quelle indagini gli hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie a sviluppare i modelli geologico e geotecnico necessari alla progettazione.

Pertanto si chiede di rettificare la richiesta di offerta prevedendo l'affidamento dell'incarico professionale prima della identificazione delle prove geognostiche da realizzare, lasciando al professionista incaricato l'onere di progettare il piano di indagine da affidare in un secondo momento all'impresa; in alternativa, laddove il piano di indagine sia già stato progettato da un tecnico di adeguata competenza, si dovrà allegare la relazione che ha permesso a tale tecnico di individuare quelle indagini come sufficienti a caratterizzare l'area da investigare.

Con la presente invitiamo il Comune a dare riscontro all'informativa qui presentata e provvedere alla rettifica oppure all'annullamento con riedizione del bando, accogliendo le istanze presentate dall'Ordine dei Geologi della Lombardia che si riserva, in difetto di riscontro, di procedere nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria rappresentata.

Si informa altresì che contestualmente alla presente istanza viene inoltrata diffida ai Geologi iscritti all'Albo dal partecipare alla procedura in oggetto, comprensiva dell'invito a ritirare offerte eventualmente già presentate e con espresso avvertimento che il mancato rispetto della diffida comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Presidente

Dr. Geol. Gaetano Buttice

